

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 MAG. 1999

ADDI' 11 MAG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore.	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
CONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

CIOFFARELLI, DONATO, META E MARRONI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2511

OGGETTO : Costituzione quale parte civile della Regione Lazio nel giudizio penale c/ Marino Pietro ed altri 16. Conferimento incarico rappresentanza e difesa all'Avvocatura Generale dello Stato (fasc. 862/99).



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota dell'Assessorato U.T.V.RR.AA. Settore 70 prot.n.666 del 10.3.1999 e relativi allegati dai quali si rileva che è in corso il procedimento penale n.5778/97 (nel quale la Regione Lazio è parte offesa) contro tali MARINO PIETRO ed altre 16 persone imputati di vari reati connessi ad attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi o comunque non trattati, il tutto come riportato in dettaglio nella nota del sostituto procuratore della Repubblica di Frosinone del 27.2.99 allegata alla presente e di cui forma parte integrante;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi quale parte civile nel giudizio predetto e di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il DPR 616/1977;

Vista la legge n.127/1997;

All'unanimità

D E L I B E R A

Di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi parte civile nel giudizio penale indicato in oggetto affidando l'incarico di difesa e rappresentanza all'Avvocatura generale dello Stato;

Di provvedere con successivo atto al relativo impegno di spesa sul cap.11225 a conclusione dell'incarico ed a presentazione di regolare parcella;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 comma 32 della legge 127/1997.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



25 MAG. 1999

FAse. n. 862/99

Prot. 0877/000.2

S.03.99

Dot. Ronelli
Dot. Pavesi

Al Presidente della Regione Lazio

In relazione alla richiesta prot. n.166 -Settore 70, pervenuta in data 9.2.1999, si comunica che risulta iscritto al Reg. Mod. 22 di questo Ufficio il p.p. n. 5778/97 (nel quale codesto Ente è persona offesa) risultando indagati i sottoelencati soggetti per le violazioni di seguito indicate:

1. MARINO PIETRO, 2.QUADRINI FRANCO, 3.MASTROIANNI SERGIO, 4.PALMIGIANI ALFIO, quali effettivi responsabili della gestione commerciale e tecnica della società "Consortium", con sede in Ferentino, il Marino rivestendo anche la carica di Amministratore Unico, il Quadrini anche la qualità di socio al 50%, il Mastroianni quella di socio di fatto e responsabile della gestione delle attività tecniche e il Palmigiani anche la qualità di addetto all'individuazione dei siti ove dirottare i rifiuti costituiti da fanghi e ai contatti con i terzi proprietari dei relativi terreni,

indagati del reato p. e p. da:

a) Art. 110 c.p. e 26 DPR 915/82, per avere, in concorso, ricevuto e smaltito rifiuti tossici e nocivi, costituiti da inchiostri e solventi esausti non riutilizzabili, provenienti dallo stabilimento della S.n.c. "La Litografia" di Civitavecchia, in assenza della prescritta autorizzazione. In Ferentino. Acc. il 17.1.1996.

b) art. 81, 110 C.P. e 51, c.1, D.Lvo n.22/97, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, smaltito rifiuti pericolosi, già classificati come rifiuti tossici e nocivi dalla delibera 27.7.1984, al di fuori delle autorizzazioni possedute, atteso che l'autorizzazione rilasciata dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone il 28.3.1996 n.437, comunque scaduta il 28.2.1998 e "prorogata" in data 25.2.1998, consentiva il trattamento dei soli rifiuti speciali, non di quelli pericolosi, nè di quelli tossici e nocivi. In particolare risultavano ricevute soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (categoria 07 05 01 dell'All. D del D lvo 22/97), prodotte dalla ditta Zambon Group Spa di Vicenza, prive comunque di idonea e specifica certificazione analitica. Accertato in Ferentino il 16.1.1998. Veniva altresì



accertata, a mezzo di analisi chimica, la presenza, nell'insediamento, di rifiuti tossici e nocivi, ricompresi alla voce 7 della tabella I.3 della delibera suindicata e con concentrazione limite superiore ai parametri consentiti. In Ferentino, prelievi del 9 marzo e del 7 aprile 1998.

c) art. 81, 110 c.p. e 51, c.1, 3 e 5 D Lvo 22/97, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con il Muccitelli quale trasportatore, sversato fanghi, provenienti da impianti di depurazione diversi (A.S.I., Comune di Veroli, PFIZER, ICMI, Cirio), nonché terreni inquinati da idrocarburi provenienti dall' insediamento ALFA ROMEO, non preventivamente trattati, alcuni dei quali miscelati a sostanze chimiche di origine industriale costituite da polimetacrilati (nel caso del Paris), tutti rifiuti non suscettibili di riutilizzo in agricoltura o in attività di lombricoltura o per la produzione di laterizi o di altri prodotti per l'edilizia, sui terreni delle seguenti ditte: Paris Gaetano di Valmontone, Euroconcimi di Pignataro Interamna, Azienda Agricola gestita da Turchetta Alessandro di Pontecorvo, Fabbrica di laterizi "Latermusto", sita in San Vittore del Lazio, Anzio ecorecuperi, sita in Anzio, tutte ditte non autorizzate allo smaltimento di rifiuti nè comunque all'utilizzo in agricoltura ai sensi del disposto del D.Lvo n. 99/92; nonché per aver conferito alla ditta "Di Folco Ciro", di Sora, rottami provenienti dall'impianto di triturazione della Consortium e non compatibili con le autorizzazioni in possesso del Di Folco. Acc. in Valmontone il 21.1.98, in Pontecorvo il 22.1.98, in Pignataro Interamna e S. Vittore del Lazio il 27.1.98, in Anzio il 27.2.98, in Sora il 2.3.1998.

d) art. 110 c.p. e 52 c.3 D.Lvo 22/97, per avere, in concorso, utilizzato, consegnandole al destinatario, certificazioni analitiche predisposte dal Mastroianni e contenenti false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti conferiti a terzi. In particolare, nel conferimento relativo al Paris, il rifiuto veniva definito come fango biologico non alimentare, mentre l'accertamento tecnico ha provato la presenza di sostanze quali il metacrilato in quantità elevate, mentre nel certificato relativo alla Latermusto veniva dichiarato come terreno pozzolanico un rifiuto costituito da terre di bonifica inquinate da idrocarburi prodotte dalla Alfa Romeo-Sez. Avio. In Valmontone il 21.1.98 e in S.Vittore nel Lazio il 27.1.98.

e) art. 110 c.p. e 21, c. 3, L. 319/76, per avere, in concorso, immesso nella fognatura del Consorzio A.S.I., by-passando il relativo impianto, effluenti liquidi non depurati, provenienti da insediamento produttivo, con superamento dei parametri previsti dalla TAB. C e da quella consortile, essendo ciò accertato pur in assenza di analisi allo scarico, sulla base di nozioni di comune



esperienza, in ordine ai componenti dei rifiuti, anche pericolosi, stoccati nell'impianto e sversati senza trattamento. In Ferentino, fino al 16.1.1998.

f) art. 110 c.p. 6 e 24 del DPR 203/88, per avere, in concorso, effettuato emissioni in atmosfera, in forma di gas e vapori originati dalle lavorazioni e dallo stoccaggio di sostanze organiche liquide ed emissioni di polveri derivanti dallo stoccaggio di prodotti polverulenti, in assenza delle prescritte autorizzazioni e comunicazioni. In Ferentino; il 16 gennaio 1998 e successivamente.

g) art. 81, 110 C.P. e 51, c.1 e 4, D.Lvo n.22/97, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, dopo il dissequestro dell'impianto, ottenuto il 16.4.1998, continuavano a smaltire rifiuti pericolosi, già classificati come rifiuti tossici e nocivi dalla delibera 27.7.1984, al di fuori delle autorizzazioni possedute. In particolare è stato accertato uno stoccaggio di kg. 4.000 di soluzione di fissaggio C.E.R. 09 01 04 rifiuti pericolosi e di kg. 2.000 di soluzioni di sviluppo C.E.R. 09 01 01 rifiuti pericolosi, successivamente inviati all'impianto di stoccaggio CONTROL FILM di Roma. A quest'ultima venivano altresì trasmessi ulteriori kg. 3.000 di miscela di sviluppo e fissaggio C.E.R. 09 01 99 rifiuti speciali, che venivano movimentati da un impianto di stoccaggio provvisorio (CONSORTIUM) verso un altro impianto di stoccaggio (CONTROL FILM) in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione. In Ferentino il 22.7.1998. Tutti i suindicati rifiuti pericolosi venivano nuovamente ricevuti dalla Consortium dopo essere stati miscelati dalla CONTROL FILM e classificati come rifiuti speciali con il codice 09 01 99. In Ferentino il 28.7., il 7.8. e il 31.8.1998. Inoltre, venivano ricevuti litri 30 di rifiuto liquido descritto come "soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa", tipicizzato nella documentazione di trasporto ed analitica come rifiuto pericoloso H4 irritante, C.E.R. 09 01 01, trasmesso dalla CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l. di Aprilia e prodotto dalla ITALPRINT S.p.A. di Aprilia, come accertato dagli operanti della DIGOS di Frosinone all'atto della riapposizione dei sigilli all'impianto a seguito dell'ordinanza emessa il 29.10.1998 dal Tribunale del Riesame di Frosinone. In Ferentino il 5 novembre 1998.

5. MUCCITELLI PAOLO

h) art. 81-110 c.p. e 51, c.1 e 3 e 52 n.3, D.Lvo 22/97, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e in concorso con le persone indicate al capo C, sversato rifiuti speciali provenienti dall'impianto Consortium di Ferentino, sui terreni delle ditte Latermusto, Paris e Turchetta, nessuna delle quali risultava essere autorizzata a ricevere i conferimenti, nonchè per aver, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato il trasporto dei



rifiuti suindicati, facendo uso di false certificazioni di trasporto . In Ferentino e in Valmontone, Pontecorvo e S.Vittore del Lazio il 21, 22 e 27 gennaio 1998.

6. PARIS GAETANO

i) art. 110 c.p. e 51, c.3, D.Lvo n. 22/97 per avere, in concorso con Marino, Quadrini, Mastroianni e Muccitelli, costituito una discarica, su un terreno agricolo di sua pertinenza, di fanghi misti a sostanze chimiche di origine industriale (polimetacrilati), ricevuti dalla Consortium, in assenza della prescritta autorizzazione. In Valmontone, il 21.1.1998.

7. DAMI MASSIMO, 8. FATTORI STEFANIA, 9. MASSUCCI FRANCESCA, 10. MIRANTE SALVATORE, tutti co-gestori, in fatto, della ditta Euroconcimi di Pignataro Interamna, il primo anche come leg.rappr. della soc. ECOEST, la seconda anche n.q. di leg.rappr. della ditta "Euroconcimi" di Pignataro Interamna, la terza anche quale leg. rappr. della "Rossi di Garate smaltimenti S.r.l., società alle cui dipendenze lavora la Fattori, il quarto, coniuge della Massucci anche quale co-gestore in fatto della Rossi di Garate Smaltimenti S.r.l. :

l) del reato p. e p. dagli art. 110 c.p. e 51, c.3, D Lvo 22/97, per aver costituito, in concorso con Marino Pietro, Quadrini Franco, Mastroianni Sergio, responsabili della gestione della soc. Consortium, e con l'autotrasportatore Muccitelli Paolo, in un asserito impianto di lombricoltura, una discarica di rifiuti allo stato di fango, a prevalente matrice inorganica, costituiti da scarti di imballaggi, sia di plastica che accoppiati carta-plastica, in assenza della prescritta autorizzazione regionale. In Pignataro Interamna il 27.1.98.

11. PASETTO GIOVANNI, n.q. di leg. rappres. ditta "Anzio Ecorecuperi"

m) art. 110 c.p. e 51, c.1-3, D.Lvo 22/97, per avere, in concorso con Marino, Quadrini, Mastroianni e Muccitelli, in un impianto autorizzato per il solo trattamento e riutilizzo di residui inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, e quindi privo dell'autorizzazione prescritta dal D.Lvo 22/97, costituito una discarica di fanghi catalogati con il codice 18.16 dell'All. 3 al DMA 5.9.94 per circa 5000 quintali, ricevuti dalla Consortium nel periodo fine 1997-27.2.1998. In Anzio, il 27.2.1998.

12. TURCHETTA ALESSANDRO

n) art. 110 c.p. e 51, c.3, D.Lvo n. 22/97, per avere, in concorso con Marino, Quadrini, Mastroianni e Muccitelli, in un asserito impianto di lombricoltura, realizzato una discarica abusiva di fanghi non trattati, ricevuti dalla Consortium nel corso dell'anno 1997, per un quantitativo di oltre 5000 tonnellate, parte dei quali interrati in un suolo agricolo. Acc. in Pontecorvo, il 21.1.1998.



13. BORRACCIO GIUSEPPE, n.q. di leg.rappr. ditta "Latermosto"

o) art. 110 c.p.e 51 c.1-3 D Lvo 22/97, per avere, in concorso con Marino, Quadrini, Mastroianni e Muccitelli, stoccato e trattato, in assenza della prescritta autorizzazione, rifiuti costituiti da terra inquinata da idrocarburi, già classificati dal produttore come "rifiuti da smaltire in discarica di seconda categoria di tipo B" e fanghi reflui di depurazione di acque industriali risultati ad analisi chimica costituiti da sostanza organica in concentrazione superiore ai parametri consentiti dalla voce 18.16 del DMA 4.9.94, rifiuti tutti non riutilizzabili nell'impianto di produzione di laterizi. In S.Vittore del Lazio, il 27.1.98.

14. DI FOLCO CIRO

p) art. 110 c.p. e 51, c.1-3 D.Lvo 22/97, per avere, in concorso con Marino, Quadrini, Mastroianni e Muccitelli, stoccato e trattato nel proprio impianto di rottamazione di autoveicoli, contenitori, bombolette spray, vernici e pitture, oltre a rifiuti costituiti da "rottame ferroso sfuso" da triturazione, ricevuti dalla Consortium, in assenza della prescritta autorizzazione. In Sora, nel corso del 1997 e il 12.1.1998.

15. MASTRUZZI MARCELLO - 16. CARANZETTI SANTE:

q) del reato p. c p. dagli artt. 110 C.P. e 51, c.1, D.Lvo n.22/97, perchè, il primo n.q. di legale rappresentante della ditta CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI di Aprilia, il secondo nella qualità di autotrasportatore, in concorso tra loro e con i responsabili della società Consortium, identificati in fatto in Marino Pietro, Mastroianni Sergio, Quadrini Franco, Palmigiani Alfio, smaltivano presso l'impianto Consortium di Ferentino, non autorizzato al trattamento di rifiuti pericolosi, litri 30 di rifiuto liquido descritto come "soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa", tipicizzato nella documentazione di trasporto ed analitica come rifiuto pericoloso H4 irritante, C.E.R. 09 01 01, trasmesso dalla CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l. di Aprilia e prodotto dalla ITALPRINT S.p.A. di Aprilia. In Ferentino il 5 novembre 1998.

17. ISELLA ALESSIO, quale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti della ditta ZAMBON GROUP SPA; 18. ZANETTI LIVIO, quale leg. rappres. della ditta TRALI S.n.C.; 19. PICCINELLI SERGIO, dipendente della TRALI ed effettivo autotrasportatore; 20. TITTA PAOLO, quale leg. rappr. della ditta ECOITALIA SRL;

r) del reato di cui agli articoli 110 c.p. e 51, c.1, D. Lvo 22/97, perchè, Isella n.q. di produttore, Zanetti quale responsabile del trasporto, Piccinelli quale effettivo autotrasportatore, gli altri quali intermediari, tutti in concorso con i responsabili della società Consortium, identificati in fatto in Marino Pietro,



Mastroianni Sergio, Quadrini Franco e Palmigiani Alfio, smaltivano rifiuti pericolosi, consistenti in soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (categoria 07 05 01 dell'All. D del D lvo 22/97), rifiuti già classificati come tossici e nocivi dalla delibera 27.7.1984 e comunque privi di idonea e specifica certificazione analitica, presso l'insediamento Consortium di Ferentino, autorizzato al trattamento dei soli rifiuti speciali non pericolosi. Accertato in Ferentino il 16.1.1998

Si rappresenta altresì che l'insediamento di proprietà della società Consortium è tutt'ora assoggettato a sequestro preventivo in forza di provvedimento già emesso dal G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Frosinone in data 25 marzo 1998 e successivamente ripristinato, in data 5 novembre 1998, in forza dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Frosinone, giudicando in sede di rinvio dopo la pronuncia della S.C., respingeva la richiesta di riesame avanzata dagli indagati.

Si fa presente comunque che gli atti allo stato acquisiti al procedimento sono ostensibili, e che pertanto codesto Ente potrà esercitare, qualora lo ritenesse opportuno, tutti i diritti e le facoltà spettanti alla p.o. ai sensi degli artt. 90 e segg. c.p.p. .

Frosinone, 27 febbraio 1999

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Saverio Francesco Musolino)

